

CIRCOLARE N. 26/22

ROMA, 08/02/2022

Fondo Credito. Servizi per dipendenti e pensionati pubblici

Roma 08 febbraio 2022_ Con la presente nota diamo informazione riguardo la possibilità di adesione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (più semplicemente Fondo Credito) a favore di dipendenti in servizio nel settore pubblico e dei relativi pensionati.

Il cd. Fondo Credito è un fondo mutualistico e solidaristico tra i dipendenti pubblici, istituito con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che ha come scopo quello di fornire un grande numero di servizi: mutui, prestiti, borse di studio, master e dottorati per gli iscritti ed i figli di iscritti, assistenza ad anziani e disabili, ospitalità in convitti, collegi universitari, case di riposo.

A seguito del parere favorevole espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19/01/2022, la possibilità di iscrizione è stata estesa anche ai soggetti collocati in quiescenza o assunti successivamente al 1/1/20, purché entro il termine stabilito per l'iscrizione volontaria del 20 febbraio 2022.

L'iscrizione avviene su base volontaria ed è irrevocabile; dalla stessa deriva l'obbligo di versare un contributo pari allo 0,35% per il lavoratore e dello 0,15% per i pensionati. È possibile presentare domanda di adesione al Fondo credito avvalendosi della procedura telematica "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali" disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali".

Possono presentare domanda di adesione al Fondo Credito i dipendenti e pensionati pubblici che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultino già iscritti. In particolare, entro il 20 febbraio 2022, possono aderire:

- i dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica: Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS). Ne fanno parte anche i pensionati che, a seguito della privatizzazione dell'ente datoriale, hanno mantenuto l'iscrizione a una di queste casse pensionistiche, nonché i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;

- i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI, ENPAM);
- i dipendenti pubblici non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.